



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Risorse agricole alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole 1° dicembre 1998, n. 515, avente ad oggetto il “Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla “Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”;

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 14 aprile 2005, con il quale sono state disciplinate le modalità di rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 7 febbraio 2006, recante la “Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto”;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in data 24 dicembre 2008, n.366, concernente l'approvazione del progetto di ricerca “Messa a punto e start-up della rete nazionale della ricerca in pesca”;

VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTI i Decreti Ministeriali con i quali, nell'ambito dei diversi compartimenti marittimi, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata, in via sperimentale, ai singoli consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi del Decreto Ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 e del Decreto Ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515;

CONSIDERATA la necessità di continuare ad assicurare una gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Roma, Gaeta e Napoli in cui sono stati istituiti e riconosciuti i consorzi di gestione, così da assicurare un'omogenea applicazione delle modalità di prelievo per tutte le imprese operanti nella stessa area geografica;

CONSIDERATO, altresì, che permane l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

TENUTO CONTO che l'affidamento ai consorzi di gestione della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, l'incremento e la tutela dei molluschi medesimi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;

RITENUTO che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca, volto a raggiungere un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientrano nell'ambito della più ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

VISTO l'art.117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

VISTO il Reg. (CE) n.2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

CONSIDERATO l'impegno assunto dalla Comunità ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

VISTO il Reg. (CE) n.1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;

RILEVATO che l'art.13 del predetto Reg. (CE) n.1967/2006, pur vietando, al paragrafo 2, l'uso di draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facoltà della Commissione Europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare, secondo la procedura di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 2371/2002, una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate;

VISTA la richiesta di deroga ex art.13, paragrafo 5 del Reg. (CE) n.1967/2006, formulata dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura alla Commissione Europea in data 16 luglio 2009 prot. n. 21391, relativamente alla pesca della risorsa "cannolicchio" con draghe idrauliche entro la distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa in taluni Compartimenti marittimi, tra i quali sono compresi quelli di Roma, Gaeta e Napoli;

VISTA la nota prot. n. MARE/D2/SSc/ / jb (2011) 245424 datata 4 marzo 2011, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale degli affari marittimi e della pesca – ha comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura che il Comitato Tecnico Scientifico, Tecnico ed Economico per la pesca (CSTEP) ha individuato alcune sostanziali carenze nella base scientifica a fondamento della richiesta deroga, indicando, in particolare, che le informazioni biologiche sulle attività di pesca presentate nei documenti trasmessi dall'Italia non sono sufficienti e idonee per valutare lo stato degli stock sfruttati dall'attività di pesca mediante draghe idrauliche;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

VISTA la successiva nota prot. n. D(2012) 507934 del 20 aprile 2012, con la quale la medesima Commissione Europea – Direzione generale degli affari marittimi e della pesca ha informato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura circa la necessità di ricevere ulteriori informazioni in merito al piano di gestione per le draghe, trasmesso alla Commissione dal Ministero medesimo il precedente 29 febbraio, ed, in particolare, una valutazione più sostanziata e strutturata dello stato degli stock sfruttati nel piano di gestione e un monitoraggio dei livelli di abbondanza;

VISTO il Reg. (CE) n.1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO, in particolare, l’art. 7 paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

CONSIDERATA la necessità, alla luce di quanto espressamente richiesto dalla Commissione Europea con le citate note del 4 marzo 2011 e del 24 aprile 2012, di acquisire, con riferimento all’attività di pesca della risorsa “cannolicchio” con draghe idrauliche, ulteriori dati ed elementi scientifici, affinché la Commissione medesima ed i competenti organi comunitari possano disporre di tutte le notizie, i dati e le informazioni di carattere scientifico necessari per procedere ad una adeguata ed approfondita valutazione circa la ricorrenza delle condizioni poste dall’art.13, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 1967/2006, al fine di approvare il piano concedere una deroga al divieto di utilizzo di draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, previsto dal paragrafo 2 del citato art.13 del Reg. (CE) n. 1967/2006;

RILEVATO che la pesca del cannolicchio, così come regolata dal presente Decreto in piena aderenza alla citata fonte regolamentare comunitaria, non rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4;

RITENUTO opportuno, dunque, autorizzare, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, un limitato numero di pescherecci operanti nei Compartimenti marittimi di Roma, Gaeta e Napoli;



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

## DECRETA

### Art. 1

1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico da trasmettere alla Commissione Europea – così come espressamente richiesto con note del 4 marzo 2011 e del 24 aprile 2012 - relativamente alla richiesta di deroga, ex art.13, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 1967/2006, al divieto di cui al paragrafo 2 del citato art. 13, formulata alla Commissione Europea medesima, è concessa in via sperimentale, dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, a complessivi n. 31 pescherecci, individuati dai Consorzi di gestione di Roma (n. 16), Gaeta ( n. 3) e Napoli (n. 12), abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, l'autorizzazione ad esercitare, nell'ambito dei rispettivi Compartimenti marittimi, l'attività di pesca con draga idraulica della risorsa "cannolicchio" (specie *Ensis minor* e *Solen marginatus*), entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.
2. Ciascun peschereccio autorizzato in virtù del presente Decreto ad effettuare l'attività di pesca della risorsa di cui al precedente comma 1 entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa non può catturare un quantitativo giornaliero della predetta risorsa superiore a Kg. 300.
3. Il prodotto pescato da ciascun peschereccio nei limiti di cui al precedente comma 2 deve essere sbarcato presso i punti di sbarco stabiliti dal singolo Consorzio di appartenenza del peschereccio medesimo.
4. I titolari dei pescherecci autorizzati all'attività di pesca della risorsa "cannolicchio", oltre all'osservanza della vigente normativa nazionale di settore, ai sensi del presente Decreto sono obbligati alla tenuta di un quaderno debitamente numerato, timbrato e siglato dalla Capitaneria di Porto di riferimento, nel quale devono essere indicate le giornate di pesca, le zone di cattura, i quantitativi prelevati, nonché la lunghezza media della specie in questione.
5. Con cadenza mensile ciascun Consorzio di gestione è incaricato di trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura i dati di cattura di ogni singolo peschereccio.
6. Al fine di garantire una coerente attività di pesca della risorsa in questione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, trasmette i dati di cui al comma 5 alla "rete nazionale della ricerca in pesca", istituita nell'ambito del progetto approvato con decreto ministeriale 24 dicembre 2008, che è incaricata di esercitare una costante monitoraggio sulla disponibilità della risorsa "cannolicchio". All'esito di tale monitoraggio e sulla base dei dati scientifici che da esso emergeranno, sarà attentamente valutata l'eventuale prosecuzione, da parte dei pescherecci autorizzati in virtù del presente decreto, dell'esercizio dell'attività di prelievo della risorsa "cannolicchio" nel corso del semestre 1° giugno – 31 dicembre 2012, di cui al precedente comma 1.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

7. A ciascuna imbarcazione è rilasciata una “autorizzazione di pesca” di cui all’articolo 7 del Reg. (CE) n.1224/2009.

8. Le informazioni ed i dati scientifici acquisiti nell’ambito dell’attività di pesca autorizzata ai sensi del presente Decreto, verranno comunicati alla Commissione Europea – Direzione generale degli affari marittimi e della pesca, - ad integrazione della documentazione già precedentemente trasmessa, ai fini della valutazione da parte della medesima Commissione Europea.

Il presente decreto è pubblicato mediante affissione presso l’albo delle Capitanerie di porto di Roma, Gaeta e Napoli ed entra in vigore il giorno successivo.

Roma, lì 28 maggio 2012

Prot.n. 0014312

Francesco Saverio Abate  
Direttore Generale